

Definizioni

- Con il termine "*Fondazione*" si intende la Fondazione Teatro alla Scala con sede a Milano, via Filodrammatici, 2 – 20121 – p. iva: 00937610152.
- con il termine "*Fornitore*" si intende il soggetto al quale la Fondazione affida la fornitura di "Beni e Servizi";
- con il termine "*contratto*" si intende indifferentemente l'ordine, lettera di affidamento e/o il contratto con il quale la *Fondazione* affida la fornitura di "Beni e Servizi".
- Con il termine "*Beni e Servizi*" si intende qualsiasi bene e/o servizio fornito o da fornirsi alla *Fondazione* dal *Fornitore*, in conseguenza del contratto.

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Le seguenti condizioni generali di fornitura (di seguito per brevità, "CGF"), predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., trovano applicazione in tutti i rapporti perfezionati mediante lettera commerciale, di affidamento, ordine di fornitura, contratto aventi ad oggetto l'acquisizione di "Beni e Servizi" da parte della *Fondazione*.
2. Le "CGF" della *Fondazione* si applicheranno a tutte le forniture future di beni o servizi da parte del *Fornitore* fino ad una nuova edizione delle stesse.
Esse prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari del *Fornitore*, che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte della *Fondazione*.
3. Eventuali "condizioni particolari", a seguito di apposite procedure di gara, avranno prevalenza sulle presenti "CDG".
4. Il contratto è costituito, nel suo insieme, dai seguenti documenti: le condizioni generali di fornitura, i documenti tecnici, l'offerta

economica ed ogni altro documento ritenuto essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto.

5. Il contratto si intende tacitamente accettato dal *Fornitore* a meno che lo stesso non abbia manifestato, per iscritto, la volontà a rifiutare il contratto entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso.
6. Il contratto e le variazioni allo stesso saranno inviati mediante posta elettronica o fax, salvo diversi accordi.
7. la validità di eventuali accordi verbali, dopo la conclusione del contratto, riguardanti in particolare modifiche delle "CGF" della *Fondazione* nonché di accordi collaterali di qualsiasi tipo è sempre subordinata alla conferma scritta del Servizio Provveditorato della *Fondazione*.
8. I preventivi sono vincolanti per il *Fornitore* mentre saranno impegnativi per la *Fondazione* solo previa accettazione e non comportano alcuna remunerazione.
9. La *Fondazione* si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle presenti "CGF", la cui versione aggiornata, sarà pubblicata su sito ufficiale della *Fondazione*
www.teatroallascala.org.

Art. 2 – Decorrenza e durata del contratto

Nel contratto sarà indicata la durata, la decorrenza, e il termine di consegna in relazione al bene o servizio richiesto.

Art. 3 – Deposito cauzionale

1. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, la *Fondazione* ha la facoltà di richiedere la costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% della valore del contratto.
2. Il deposito cauzionale è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va

reintegrato qualora la *Fondazione* effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione della *Fondazione* sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dai successivi artt. 17 e 18. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).

3. Fermo restando quanto precisato nel successivo comma 5, il deposito cauzionale sarà svincolato, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
5. Il deposito cauzionale dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 90 giorni oltre la scadenza del contratto o dalla data del collaudo, secondo la tipologia della fornitura.

Il deposito potrà non essere richiesto quando l'importo contrattuale è inferiore a Euro 40.000,00=

Art. 4 – Cessione del contratto – cessione dei crediti

1. E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la *Fondazione* si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito

(art. 1382 c.c.).

3. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si rinvia a quanto previsto dall'art. 106 co.13 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art 5 – Subappalto

1. L'esecuzione di tutto o di parte del contratto può essere subappaltata, nel rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto previa autorizzazione scritta da parte della *Fondazione*. A tale fine il *Fornitore* dovrà presentare alla *Fondazione* apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2018. La *Fondazione*, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, dovrà comunicare *Fornitore* il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, salva la possibile proroga di cui al comma 18 del Decreto Legislativo 50/2016, il subappalto si intende autorizzato.
2. Il *Fornitore* dovrà indicare nella propria offerta le parti della fornitura e dei servizi che intende eventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità del *Fornitore*, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali
3. Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la *Fondazione* con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
4. L'esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto, all'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
7. Il contratto di subappalto dovrà



contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Art. 6 – Aumento o diminuzione della prestazione

1. La *Fondazione* si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il 20% dell'importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
2. Oltre il suddetto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano il 50% dell'importo contrattuale, la *Fondazione* provvede alla conclusione di un patto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario.

Art. 7 – Rinnovo e proroga

1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto originario, la *Fondazione* potrà procedere, sulla base di un'indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza al rinnovo del contratto medesimo.

3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del *Fornitore*, la *Fondazione* potrà procedere alla rinnovazione del contratto.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, la *Fondazione* potrà disporre la proroga alle condizioni originarie, per il periodo necessario all'espletamento di una nuova procedura

Art 8 – Esecuzione del contratto

1. Il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nell'esecuzione, il *Fornitore* è tenuto all'osservanza di quanto disposto nel contratto.
2. La prestazione a carico del *Fornitore* avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla *Fondazione* e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.
3. Il *Fornitore* deve effettuare le consegne dei beni o eseguire il servizio a propria cura e spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto.
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dalla *Fondazione*. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 3 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, la *Fondazione* avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al *Fornitore* inadempiente delle eventuali



maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

6. Le consegne, salvo diversi accordi, dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro (8:30/12:00 — 14:00/16:00), presso le sedi e i locali indicati nel contratto.
7. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi dovrà essere concordato con le competenti strutture della *Fondazione*.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura della *Fondazione*, il *Fornitore* dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre il termine concordato in relazione all'urgenza rappresentata.
9. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei beni secondo i criteri stabiliti dal contratto.
10. I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci in cui dovranno essere riportati gli estremi del contratto, le quantità e la descrizione dei beni consegnati.
11. La firma apposta sul documento di trasporto dall'incaricato della *Fondazione* si intende "salvo verifica e attesta esclusivamente l'avvenuta consegna e l'integrità degli imballaggi e degli involucri in cui i beni sono contenuti. La *Fondazione* si riserva pertanto la facoltà di accertare i vizi e le difformità dei prodotti consegnati in una successiva fase di verifica.
12. Per quanto attiene l'esecuzione di servizi il *Fornitore* dovrà sempre rilasciare, ove non diversamente regolato, un documento d'intervento debitamente vistato dal referente della *Fondazione*.

Art. 9 — Spedizioni. Imballaggio e

conservazione dei beni

1. Salvo diverse pattuizioni concordate in fase di contratto, la resa dei beni si intende franco sedi della *Fondazione* in Milano.
2. In tale caso le spedizioni dei beni si intendono effettuate a rischio e pericolo del *Fornitore*, fino all'arrivo dei beni presso il luogo di destinazione. Sono interamente a carico del *Fornitore* anche eventuali oneri dovuti alla necessità di accelerare il trasporto ai fini del rispetto del termine di consegna.
3. Indipendente dal tipo di resa il *Fornitore* si impegna a fornire i beni con un imballaggio adeguato in relazione alla natura degli stessi beni, al mezzo di trasporto ed alla loro destinazione ed in conformità alla normativa vigente *pro-tempore* in materia di rifiuti, inclusi quelli pericolosi, con modalità accettabili dagli usuali corrieri ed idonee a garantire la consegna dei beni integri ed in perfetto stato di conservazione presso il luogo di destinazione.

Art. 10 — Obblighi e responsabilità del Fornitore

1. Il *Fornitore* si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 c.c. L'attività del *Fornitore* non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività della *Fondazione*, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della *Fondazione* al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.
2. Il *Fornitore* si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in

luogo per qualsiasi motivo — a personale o cose della *Fondazione* o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla *Fondazione* stessa.

Il personale del *Fornitore impiegato* nell'esecuzione di una fornitura o servizio in una sede della *Fondazione* deve uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. E' esclusa qualsiasi responsabilità della *Fondazione* per incidenti che si verifichino nelle sedi della *Fondazione* a danno di dette persone.

Art. 11 — Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata, di regola, dai responsabili destinatari dei beni consegnati o dei servizi erogati.
2. L'accettazione dei beni consegnati o dei servizi erogati avverrà a seguito di verifica di conformità degli stessi.
3. I beni o servizi risultati non conformi rispetto a quanto previsto dal *contratto*, s'intenderanno come non consegnati o non erogati e potranno essere applicate le penali di cui al successivo articolo 16. In tal caso il *Fornitore* sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni ovvero a reiterare i servizi nel termine comunicato dalla *Fondazione* ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del contratto.
4. La *Fondazione* si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal *Fornitore*.

Art. 12 — Garanzia

1. Salvo diversi accordi stabiliti nei singoli contratti il termine della garanzia del *Fornitore* è di 12 (dodici) mesi dalla consegna dei beni o dall'esecuzione dei servizi presso il luogo convenuto ed il termine per la denuncia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15 (quindici) giorni dalla scoperta, salva l'applicazione di un termine più lungo stabilito dallo stesso *Fornitore*.
2. Il *Fornitore* garantisce che i beni/servizi forniti/eseguiti corrispondono alle specifiche indicate nel contratto.
3. Il *Fornitore* garantisce inoltre che i beni sono conformi alla normativa vigente *pro-tempore*, ed in particolare alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, sono provvisti delle marcature CE e muniti dei dispositivi di sicurezza, sono di perfetta qualità, privi di difetti di progettazione e/o di fabbricazione, funzionamento o di qualsiasi altro difetto e sono completi di tutte le parti necessarie e perfettamente idonei all'utilizzo per il quale sono forniti.
4. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a cura e spese del *Fornitore* entro 15 (quindici) giorni dalla data di denuncia da parte della *Fondazione*, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.
5. Qualora il *Fornitore* non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la *Fondazione*, addebitando ogni spesa al *Fornitore* medesimo.
6. La *Fondazione*, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può

sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al *Fornitore* in relazione ad altre forniture in corso-

Art. 13 – Collaudo dei beni - Verifica regolare esecuzione dei servizi

1. L'accettazione dei beni consegnati, ove previsto, avverrà solo a seguito di positivo collaudo degli stessi. Il collaudo potrà essere eseguito anche in assenza del *Fornitore*. L'atto formale di collaudo potrà essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile destinatario dei beni e servizi.
2. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del *Fornitore*. L'esito della suddetta verifica costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, il *Fornitore* sarà tenuto, a propria cura e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine comunicato dalla *Fondazione* ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione.

Art. 14 – Accettazione beni e servizi

1. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque l'Impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o

non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.

3. In caso di fornitura di servizi, l'accettazione sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti.

Art. 15 – Fatturazione e Pagamento del corrispettivo

1. Per il pagamento del corrispettivo il *Fornitore* emetterà, a seguito di positivo collaudo/accettazione dei beni forniti ovvero a seguito di positiva verifica dei servizi prestati, apposite fatture.
2. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica come previsto dalla legge 244/2007 e dal regolamento adottato con D. M. 3 aprile 2013, nr. 55. La fattura, intestata alla *Fondazione*, dovrà indicare obbligatoriamente il numero dell'ordine o il riferimento contrattuale a cui si riferisce la fornitura o servizio, nonché il codice identificativo gara (CIG) riportato sui richiamati documenti o successivamente comunicato dalla *Fondazione*.

La fatturazione dovrà riferirsi a singolo ordinativo, ovvero non possono essere fatturati più ordini in una unica fattura.

Quanto sopra premesso si rende noto che è stato individuato, per la *Fondazione* Teatro alla Scala l'Ufficio "Fatture Fornitori" al quale è stato assegnato il Codice Univoco:

GV5GF

3. I fornitori non residenti in Italia, al momento, non sono tenuti all'osservanza della normativa suesposta essendo condizionata all'emanazione di apposito decreto ministeriale che dovrà disciplinarne

le modalità di applicazione.

4. I pagamenti, salvo diverse pattuizioni saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni fine mese data di ricevimento della relativa fattura mediante bonifico bancario.
5. I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale del *Fornitore*.
6. La *Fondazione* provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale del *Fornitore* attraverso il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

Art 16— Penali

- 1 Per i "Beni",
per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al *Fornitore* ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei beni o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti articoli 11 e 13, il *Fornitore* è tenuto a corrispondere alla *Fondazione* una penale pari all'3 % (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2 Per i "Servizi",
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l'erogazione del Servizio, non imputabile al *Fornitore* ovvero da causa di forza maggiore o caso fortuito, il *Fornitore* è tenuto a corrispondere alla *Fondazione* una penale pari al 3 % (tre per cento) del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai

precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore* dalla *Fondazione* per iscritto. Il *Fornitore* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla *Fondazione* nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della *Fondazione*, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

- 4 Il credito della *Fondazione*, derivante dall'applicazione delle penali verrà compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la *Fondazione* di risolvere il contratto di fornitura nei casi in cui questo è consentito.
- 6 Resta comunque inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 17 — Risoluzione del contratto

- 1 Salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste in altre disposizioni delle presenti "CGF", la *Fondazione* potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al *Fornitore* a mezzo fax/posta elettronica, nei seguenti casi:
 - a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto e di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante ovvero accertato

e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri;

- b) cessazione o qualunque interruzione/sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la *Fondazione*;
 - c) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Fornitore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, così come definiti dall'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016;
 - d) il mancato rispetto della normativa antimafia (D.P.R. n. 252/1998) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - e) mancata completa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della *Fondazione*.
2. La risoluzione di diritto del contratto, non farà venir meno il diritto della *Fondazione* al risarcimento dei danni subiti ovvero, in caso di applicazioni di penali, al risarcimento del maggior danno.

Art. 18 – Forza maggiore

- 1. Eventuali scioperi, guerre, epidemie, calamità naturali ovvero altre circostanze non prevedibili e che esulano dal ragionevole controllo del *Fornitore*, costituiscono cause di forza maggiore, che esonerano il *Fornitore* dall'esecuzione del contratto finché perdurano tali eventi.
- 2. Il *Fornitore* deve dare alla *Fondazione* immediata comunicazione dell'insorgenza e della cessazione di tali eventi.
- 3. Qualora l'esecuzione del contratto risulti ragionevolmente impossibile, La *Fondazione* si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte mediante semplice

comunicazione scritta al *Fornitore*.

Art. 19 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il *Fornitore*, per l'esecuzione dell'oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa vigente. Il *Fornitore* è comunque ritenuto l'unico responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
- 2. Il personale preposto dal *Fornitore* all'esecuzione del contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore* medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della *Fondazione*.
- 3. Il *Fornitore*, relativamente al personale impiegato è tenuto:
 - a) ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - b) ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - c) a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale;
 - d) al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
 - e) ad esibire, su richiesta della

Fondazione nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.

4. Il *Fornitore* prende atto che i pagamenti destinati ai dipendenti ed ai consulenti utilizzati, anche se non in via esclusiva, per l'esecuzione del contratto, dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010; in caso di violazione, La *Fondazione* risolverà di diritto il contratto.
6. In ogni caso, il *Fornitore* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del contratto e, pertanto, sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la *Fondazione* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto.
7. La *Fondazione* si riserva la facoltà di chiedere al *Fornitore*, con motivata comunicazione, la sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Art. 20 – Sicurezza

Con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 Il *Fornitore* si obbliga a collaborare con il personale della *Fondazione* nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI),

a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

Pertanto il *Fornitore* ai fini della corretta attuazione degli aspetti relativa alla sicurezza sul lavoro dovrà coordinarsi con la Direzione Tecnica della *Fondazione* (Tel. 02.8879.2207).

In conformità all'art. 26 comma 3bis D. Lgs. 81/2008 tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

Art. 21 – Facoltà di Recesso

1. Ove non diversamente previsto nel contratto, la *Fondazione* si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni da comunicarsi per iscritto al *Fornitore*.
In tal caso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.
2. Il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1 Il *Fornitore* dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
- 2 Il *Fornitore* dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del



contratto. Il *Fornitore* si impegna a dare immediata comunicazione alla *Fondazione* Teatro alla Scala ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il *Fornitore* si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 – Riservatezza

1. Il *Fornitore* si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto.
2. Il *Fornitore* si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del contratto.
3. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

Art. 24 – Responsabilità

Il *Fornitore* è responsabile e pertanto tenuto a tenere indenne la *Fondazione* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura o dell'esecuzione del servizio, o in conseguenza di fatti e/o

atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.

Art. 25 – Codice etico

1. Il *fornitore* dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001. n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e del codice etico (di seguito, il "Codice") della *Fondazione* copia dei quali è disponibile on line sul sito internet della *Fondazione* all'indirizzo www.teatroallascala.org
2. Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti della *Fondazione*, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il *Fornitore* si impegna a:
 - a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della *Fondazione* a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte del *Fornitore* costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la *Fondazione* a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall' inadempimento.

Art. 26 – Privacy

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), 2003 i dati forniti dal *Fornitore* saranno



trattati dalla *Fondazione* esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e delle procedure di affidamento. La *Fondazione* utilizzerà i dati ricevuti dal *Fornitore* conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Privacy secondo il Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 27 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la *Fondazione*, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 28 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, _____

II FORNITORE

(Legale Rappresentante o Procuratore)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c. c. il *Fornitore* approva le specificatamente le seguenti clausole:

- 4) cessione del contratto-cessione dei crediti
- 5) subappalto
- 7) rinnovo e proroga
- 10) obblighi e responsabilità del Fornitore
- 13) Collaudo dei beni — verifica regolare esecuzione dei servizi
- 15) fatturazione e pagamenti
- 16) penali
- 17) risoluzione del contratto
- 19) obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- 20) sicurezza
- 21) facoltà recesso
- 22) tracciabilità dei flussi finanziari

- 23) riservatezza
- 24) responsabilità
- 25) codice etico
- 27) foro competente
- 28) clausola finale

per accettazione

II FORNITORE

(Legale Rappresentante o Procuratore)